

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14596 Anno 2019

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 29/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 28652-2017 proposto da:

COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato LIVIA LORENZONI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELLA CHIUMMIENTO, MARINA LOTTO, RAFFAELLA CHIUMMIENTO, VINCENZO MIZZONI, PAOLO BERNARDI;

- ricorrente -

contro

CAVALLANTE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato REMO DE NARD;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 601/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 28652/17

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi (con rubrica pressoché sovrapponibile), nei cui confronti la parte ricorrente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, il comune di Padova impugnava la sentenza della CTR del Veneto, relativa a tre avvisi d'accertamento ICI 2009-2011 per il mancato riconoscimento dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale.

L'ente impositore deduce, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 1 del D.L. n. 93/08 e dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 504/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, norma di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, poiché, erroneamente, i giudici d'appello avevano riconosciuto ai fini ICI il diritto all'agevolazione prevista per l'abitazione principale al coniuge separato di fatto che aveva fissato la residenza in altro immobile, rispetto a quello dove risiedeva il primo coniuge, pur in assenza di un provvedimento giurisdizionale che ne attestasse la separazione, e ciò, al fine di evitare che il regime agevolativo previsto dalla norma di cui alla rubrica, fosse utilizzato al sostanziale fine di eludere l'imposta, poiché per abitazione principale doveva intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a

titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Con un secondo motivo, il comune di Padova deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 1 del D.L. n. 93/08 e dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 504/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per violazione dell'onere della prova ex art. 3 del d.lgs. n. 504/92, in quanto, la cessione della casa coniugale dal ricorrente alla moglie, per intervenuta separazione di fatto (e non giudiziale), non consentiva ai giudici d'appello, alla stregua delle norme di cui alla rubrica, il riconoscimento dell'esenzione che spetta unicamente all'immobile di residenza della famiglia e non a quello di residenza dei singoli coniugi.

I due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono fondati.

È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che *“In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall'art.1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006, con decorrenza dall'1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell'accertamento che l'immobile “de quo” costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie).”* (Cass. ord. n. 15444/17, Cass. ordd. nn. 12299/17, 13062/17, 12050/10).

Nel caso di specie, la CTR ha accertato – così come confermato dal contribuente in controricorso -che l'abitazione oggetto dell'atto impositivo non costituiva, nell'anno in contestazione, dimora abituale

non solo propria ma anche del proprio nucleo familiare, a nulla rilevando, ai fini fiscali, la situazione di separazione di fatto, che è una situazione transeunte, suscettibile di essere revocata in qualsiasi momento dagli stessi coniugi, mentre, le agevolazioni fiscali, sono notoriamente di stretta interpretazione e richiedono per essere riconosciute di presupposti certi (nel caso di specie, la necessità di un provvedimento giurisdizionale che riconoscesse la definitiva frattura del rapporto coniugale). È, inoltre, lo stesso contribuente che ha evidenziato come lui stesso e il coniuge avessero residenza anagrafica e dimora abituale in luoghi diversi (vedi ff. 3 e 4 del controricorso).

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio del doppio grado di merito a seguito dell'alternativo esito rispetto al presente giudizio, ponendosi a carico della contribuente le spese del giudizio di legittimità

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 900,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 6.12.2018.

Il Presidente

Dott. Antonio Greco



